



ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

www.aitic.it C.F. 03730270968

Segreteria Associazione Tel. : 010 86 87 153 Fax : 010 86 31 440

Sede Operativa Via G. Morasso, 38/1 – 16163 Genova

Port. n° 10/09 Presidente

Chieti 29/05/2009

**All'Amministrazione del
Policlinico "A. Gemelli"
U.C.S.C. Roma**

Direttore Amministrativo
Egr. Dott. Antonio Cicchetti

Direttore di Sede
Egr. Dott. Giancarlo Furnari

Direttore del Policlinico
Chiarissimo Prof. Cesare Catananti

Direttore del Personale
Egr. Dott. Vito Penna

Direttore Sanitario
Egr. Dr. Andrea Cambieri

Dirigente Medico del Policlinico
Egr. Dr. Fabrizio Celani

e.p.c. **Al Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia**
Chiarissimo Prof. Paolo Magistrelli

Oggetto: Rispetto delle Competenze della Figura Professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB)

La scrivente **Associazione AITIC** richiama l'attenzione di codesta Amministrazione, al rispetto della Normativa vigente, secondo la quale, **non è consentito** l'affidamento ad altra Figura Professionale di attività che competono alle Professioni Sanitarie regolamentate da appositi Decreti Ministeriali.

Nella fattispecie, ci riferiamo all'attività propria della Professione di *Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB)*, regolata da Leggi che ne tracciano il Profilo, in conformità a quanto disposto del comma 3 dell'art 6 del Dlgs. n. 502/92, ovvero attraverso il Decreto del Ministero della Salute n. 745 del 26 settembre 1994 secondo il quale il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico risulta essere "*l'Operatore Sanitario, in possesso di diploma abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e*

biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia ed istopatologia". Il Ministero dell'Università, in relazione al contenuto del suddetto Profilo Professionale, ha emanato l'Ordinamento Didattico della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

La Legge n. 43 del 1 febbraio 2006 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*" al comma 1 art. 1 ribadisce che sono Professioni Sanitarie quelle previste ai sensi della Legge 10 agosto 2001, n. 251, e del Decreto del Ministero della Sanità 29 marzo 2001, i cui Operatori svolgono, in forza di un Titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione; le Competenze, quindi, del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, rientrano in quelle di Ambito Sanitario. **Non essendo previste altre Figure Professionali Sanitarie, con le competenze di cui sopra, che operano nel Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, ogni altro Titolo (Laurea in Biologia o Biotecnologie), rappresenta evidente abuso di Professione Sanitaria regolamentata. Il Sistema Classificatorio del SSN, inoltre, ha articolato in quattro categorie denominate A, B, C, D; le stesse sono individuate mediante le Declaratorie che ne descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento, corrispondenti a livelli omogenei di Competenze.**

I Profili collocati nelle categorie descrivono i contenuti Professionali, attribuzioni specifiche e sono esaustivamente indicati dal CCNL, non è, quindi, **consentito alle Aziende di procedere all'individuazione di nuovi profili in modo autonomo**. Già in passato si sono verificati, sul territorio nazionale, episodi in cui altre figure Professionali sono state reclutate nel Ruolo proprio dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ed hanno visto sia le Associazioni di categoria sia il Ministero competente, intervenire in merito con richiami al rispetto delle Norme citate.

Ci preme ricordare, inoltre, se mai ce ne fosse bisogno che ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 43/2006 (relativamente alle Funzioni di Coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, ai fini dell'affidamento dell'Incarico di Coordinamento, di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001 II° biennio economico, è necessario **il possesso del Master di I° livello in Management o per le Funzioni di Coordinamento** (titolo peraltro attivato anche dal Vostro Ateneo, in rispetto alla Normativa vigente) rilasciato dall'Università ai sensi del comma 8 art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3.11.1999, n. 509 e del comma 9 art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.10.2004, n. 270, **nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni**. Tale normativa è stata naturalmente recepita dal CCNL 2006-09, biennio economico 2006-07.

Certi della Vostra attenzione ed in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Antonio Esposito

*Dott. Magistrale Antonio Esposito
c/o Istituto di Anatomia Patologica e Citodiagnostica, PO Clinicizzato "SS. Annunziata" - ASL Chieti
tel.: 0871-357422
Fax: 0871-357421
Ab: Via G. Verdi 24/B, 66100 Chieti
Cell.: 349-6403255
E-mail : narmer56@hotmail.com*